



ACCORDO COLLETTIVO FIGC - LNPB -AIC



ACCORDO COLLETTIVO

tra

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.**

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “**FIGC**”), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “**LNPB**”) e l'Associazione Italiana Calciatori (di seguito “**AIC**”), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., di stipulare il presente accordo collettivo (di seguito “**Accordo**”) per la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti come individuati dalla normativa federale (di seguito “**Calciatore /i**”) e Società partecipanti al Campionato di Serie B (di seguito “**Società**”).

1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo (di seguito “**Modulo**”, **Allegato 1**);
- il modulo delle Altre Scritture (*infra* definite *sub* art. 3.4, **Allegato 2**);
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, “**Regolamento**” e “**CA**”, **Allegato 3**);
- le tabelle di cui *infra sub* art. 4.5 (**Allegato 4**);
- il massimale e le condizioni minime di polizza di cui all'art. 16.1 (**Allegato 5**);
- l'appendice relativa alla disciplina del rapporto di apprendistato (**Allegato 6**).

ARTICOLO 2

- Forma del contratto individuale.

Patti limitativi della libertà professionale -

2.1 Il contratto individuale tra Società e Calciatore (di seguito “**Contratto**”), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal Calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in 2 (due) esemplari: uno è di competenza della Società uno è di competenza del Calciatore.

2.2 Ai sensi dell'art. 26 co. 6 D.Lgs. 36/2021, il Contratto non può contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale del Calciatore per il periodo successivo alla cessazione del Contratto, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto *inter partes*, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 3

- Deposito -

3.1 La Società deve depositare entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'ordinamento federale, il Contratto presso la LNPNB, che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla FIGC. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell'avvenuto deposito del contratto presso la LNPNB al Calciatore, il quale ne potrà ottenere copia con semplice richiesta scritta inoltrata a mezzo PEC, con possibilità di delega al ritiro in favore di persone munite di copia del documento di identità dell'atleta stesso.

3.2 Qualora la Società non depositi il Contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o mezzo equipollente; in mancanza di tale comunicazione, il Calciatore potrà provvedere direttamente al deposito a mezzo PEC presso la LNPNB comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione.

3.3 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione.

3.4 La FIGC invierà prontamente le sue decisioni alla LNPNB, perché quest'ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.5 Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui *sub* 2.1 e 2.2), nonché le previsioni di cui *sub* 3.1 a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.

3.6 Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l'approvazione per fatto non imputabile al Calciatore o al suo agente.

La misura dell'indennizzo è determinata dal CA, su istanza del Calciatore, tenuto conto anche dell'eventuale stipulazione da parte del Calciatore di altro contratto di lavoro sportivo con diversa Società, della durata e dell'ammontare dello stesso. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la Società, entro 10 (dieci) giorni dalla mancata approvazione, offra un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto e il Calciatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo.

(Norma transitoria)

Sino a diversa determinazione della FIGC per l'approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNPNB.

ARTICOLO 4

- Retribuzione -

4.1 La Retribuzione del Calciatore può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile (di seguito "**Retribuzione**"). In quest'ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi individuali del Calciatore o collettivi della squadra, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.

Ove pattuita, la parte variabile non ancora maturata dal Calciatore, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale prima del termine della stagione sportiva di riferimento, sarà proporzionalmente ridotta in misura corrispondente alle giornate di campionato in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo diversa pattuizione.

4.2 La Retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale, la Retribuzione può essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica; non può in ogni caso essere inferiore al minimo previsto dalle tabelle di cui *infra sub* art. 4.5.

4.2bis In caso di retrocessione in Serie C, la Retribuzione fissa è automaticamente ridotta del 25% (venticinque per cento), senza potersi tuttavia la Retribuzione così ricalcolata porre al di sotto del limite minimo fissato, a seconda della fascia di età del Calciatore, dal presente Accordo. La riduzione di cui al presente comma decorre dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la retrocessione, e permane per quelle eventualmente successive, salvo il caso di una nuova promozione in Serie B, che comporterà il ripristino del livello retributivo originario. Sono in ogni caso salvi patti contrari a livello di contratto individuale.

4.2ter In caso di promozione in Serie A, la Retribuzione fissa è automaticamente aumentata del 25% (venticinque per cento). L'aumento di cui al presente comma decorre dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la promozione, e permane per quelle eventualmente successive, salvo il caso di una nuova retrocessione in Serie B, che comporterà il ripristino del livello retributivo originario. Sono in ogni caso salvi patti contrari a livello di contratto individuale.

4.3 La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della Retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture.

4.4 Società e Calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'art. 4.1 che precede.

La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.

La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di premio collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNPB a cura della Società entro l'ultima giornata della fase regolare del Campionato, ed in ogni caso entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell'evento cui si riferiscono. La LNPB trasmetterà copia delle stesse alla FIGC.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non possono essere cumulabili.

4.5 Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.

ARTICOLO 5

- Pagamento della Retribuzione -
<p>5.1 Le somme corrisposte al Calciatore per i titoli di cui all'art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il Calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al Calciatore in forza di legge o di Contratto. È fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui <i>infra sub</i> art. 20.</p>
<p>5.2 La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 (venti) del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La Retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture. In assenza di diversa specifica pattuizione, la parte variabile maturata dal Calciatore entro la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla prima mensilità successiva alla fine del girone medesimo; la parte variabile maturata dopo la fine del girone d'andata dovrà essere corrisposta unitamente alla mensilità di giugno.</p>
<p>5.3 I pagamenti di quanto dovuto ai Calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l'istituto bancario indicato dal Calciatore all'atto della sottoscrizione del Contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società da allegarsi al Contratto depositato.</p>
<p>5.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della Retribuzione, il Calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull'importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.</p>
<p>5.5 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o mezzo equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti dalla commissione di illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di doping nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazione agli allenamenti.</p>
ARTICOLO 6
- Formazione culturale dei calciatori -
<p>6.1 La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.</p>
<p>6.2 Spetta alla FIGC, d'intesa con AIC e LNPNB, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva e della Società stessa, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei Calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.</p>
<p>6.3 La Società potrà organizzare, con la partecipazione dei tesserati, corsi di formazione, lezioni ed incontri in aula per un minimo di 40 ore nel corso della stagione sportiva, ovvero 4 ore mensili con esclusione dei mesi di giugno e luglio e della giornata di riposo settimanale. Tale attività sarà dedicata a tematiche tecnico-sportive, medico-</p>

scientifiche, organizzativo-gestionali e, in ogni caso, d'interesse generale sulla base di un programma stabilito dalla LNBP, di concerto con l'AIC.

ARTICOLO 7

- Preparazione precampionato ed allenamenti, partecipazione alle gare, trasferte. -

7.1 La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il Calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui *infra sub art. 11*.

7.2 Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

7.3 In occasione di trasferte o ritiri, il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al Calciatore alloggio e vitto. Nel corso della stagione sportiva i ritiri sono ammessi per esigenze legate alla preparazione precampionato o pre-gara.

ARTICOLO 8

- Limiti allo svolgimento di altre attività -

8.1 Al Calciatore è vietato svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta della società.

8.2 L'autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell'Accordo può essere negata se l'attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. L'eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatore entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l'autorizzazione si intenderà concessa. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.

8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l'autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale e dovrà svolgersi con il rito accelerato.

ARTICOLO 9

- Tutela sanitaria -

9.1 Il Calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.

9.2 Le Società e i Calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il Calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.

9.3 La violazione da parte di Società e/o Calciatori delle disposizioni di cui all'art. 9.2 comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 10

- Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento -

10.1 Il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

10.2 Il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.

10.3 Il Calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.

10.4 Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del Calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

10.5 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

10.6 Il Calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

ARTICOLO 11

- Inadempimenti e clausole penali -

11.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento:

a) ammonizione scritta;

b) multa;

c) riduzione della Retribuzione;

d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;

e) risoluzione del Contratto.

L'ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del Calciatore nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione.

La multa può essere applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa del Calciatore nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, a condizione che l'importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinque per cento) della Retribuzione fissa mensile lorda.

In caso di applicazione diretta della sanzione, l'impugnativa del provvedimento adottato seguirà il rito accelerato all'uopo previsto dal Regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione.

Nel caso di esclusione temporanea del Calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della Retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il Calciatore potrà richiedere la reintegrazione

o la risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure *sub art. 12*. In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio Arbitrale e pertanto il ricorso della Società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al Calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.

11.2 L'ammonizione scritta consiste nell'intimazione al Calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.

11.3 La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell'inadempimento e non può superare il 25% (venticinqueper cento) della Retribuzione fissa mensile lorda. La multa, nell'ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% (cinquantaper cento) della Retribuzione fissa mensile lorda.

11.4 La riduzione della Retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:

(i) nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della Retribuzione lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% (cinquantaper cento) della Retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini della applicazione della sanzione, si terrà conto:

a) della parte fissa della Retribuzione;

b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della Retribuzione non potrà essere applicata qualora il Calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);

c) della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società.

(ii) in tutti gli altri casi la riduzione della Retribuzione potrà riguardare anche la parte variabile. La sanzione comunque non potrà superare il massimale di riduzione del 50% (cinquantaper cento) ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. (iii);

(iii) in caso di squalifica per doping, la riduzione della Retribuzione, in alternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera Retribuzione, fissa e variabile, ivi compresa la quota relativa alle iniziative promozionali pubblicitarie della Società ove non inglobata nella parte fissa, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo;

(iv) la riduzione della Retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della Retribuzione al di sotto di quella prevista nelle tabelle di cui *infra sub art. 4.5*.

11.5 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese *ex art. 4.3* sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all'estero, passata in giudicato.

11.6 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione del contratto con la Società cessionaria, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all'art. 103 bis NOIF, determina il diritto del calciatore di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società cedente - anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale - da richiedersi per iscritto, a mezzo PEC o mezzo equipollente, alla Società cedente e alla Lega di appartenenza della medesima, senza che la Società debba provvedere al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo eventualmente dovuta dalla Società cessionaria al Calciatore.

11.7 La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della Retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate *infra* sub art. 15.

ARTICOLO 12

- Azioni a tutela dei diritti del Calciatore -

12.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

12.2 Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui *sub* 7.1, il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della Retribuzione annua lorda.

12.2bis La reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto, unitamente al risarcimento di cui al comma che precede, devono essere richiesti dal Calciatore al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla ricezione da parte della Società della diffida ad adempiere.

12.3 La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società ex art. 11.1.

12.4 Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della Retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.

12.5 Il CA, se ravvisa ipotesi di infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.

12.6 In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1, salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.

12.7 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra* sub art. 4.4.

ARTICOLO 13

- Morosità -

13.1 Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della Retribuzione, qualora tale

<p>inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto <i>sub art. 5.2</i>, ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente, inviata in copia con le stesse modalità alla LNPNB. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della parte variabile della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (<i>supra sub art. 5.2</i>), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente, inviata in copia con le stesse modalità alla LNPNB.</p>
<p>13.2 Nel caso di Calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui <i>sub art. 13.1</i>, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo.</p>
<p>13.3 La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del Calciatore.</p>
<p>13.4 Decorso inutilmente il termine di cui <i>sub 13.3</i>, il Calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il trentesimo giorno successivo ovvero, persistendo la morosità, entro e non oltre il giorno 20 (venti) giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione. Con l'inoltro del ricorso il Calciatore avrà il diritto di sospendere l'intera prestazione professionale, pur rimanendo impregiudicato il credito retributivo maturato fino alla data di risoluzione.</p>
<p>13.5 La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.</p>
<p>13.6 Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il Calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrisondersi mensilmente, pari alla parte fissa della Retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di altro contratto di lavoro sportivo con diversa Società, se questi intervengono prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal Collegio Arbitrale, a richiesta del Calciatore, che tenga conto dell'ammontare della eventuale parte variabile e dei premi collettivi, se maturati.</p>
<p>13.7 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento in favore del Calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.</p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui <i>sub art. 13.3</i>.</p>
<p>13.8 Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al Calciatore l'eventuale maggiore parte fissa della Retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di tale Retribuzione eccedente quella da essa pattuita.</p>
<p>13.9 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il Collegio Arbitrale determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui <i>supra sub art. 4.4</i>.</p>

ARTICOLO 14
- Malattia e infortunio -

14.1 In caso di malattia ovvero di infortunio, che non siano dovuti a colpa grave o dolo del Calciatore, per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui *infra sub* 15 e sottoparagrafi) spetta al Calciatore la Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

14.2 Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

14.3 Nell'ipotesi che il Calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest'ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all'assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal Calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al Calciatore medesimo un'assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il Calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria.

Protocollo di intesa tra LNPB e AIC
in materia di assistenza sanitaria

LNPB e AIC intendono darsi espressamente e reciprocamente atto, nel corpo stesso dell'Accordo Collettivo, che esse, nella loro funzione di parti collettive, hanno inteso di riprodurre nell'art. 14 la disposizione del previgente Accordo collettivo *inter partes*, assumendo al contempo il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai Calciatori professionisti di LNPB per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall'altro, un contenimento dei costi a carico delle Società. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, a seguito della finalizzazione del predetto sistema di convenzioni, ove il Calciatore non intendesse usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società nell'ambito delle strutture sanitarie convenzionate, fermo restando l'obbligo di rivolgersi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama, la Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all'assistenza sanitaria scelta unicamente nel limite del costo operato presso la struttura convenzionata proposta.

Qualora, a copertura dei costi sanitari ai quali il Calciatore deve sottoporsi la Società abbia stipulato - a sue spese - un'apposita polizza assicurativa sanitaria, il rimborso delle spese sostenute e documentate avverrà per il tramite della Compagnia assicuratrice, salvo il caso in cui la Società non abbia stipulato un'idonea polizza.

14.4 Le previsioni di cui *sub* 14.1, 14.2, 14.3, così come quelle di cui *infra sub* art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell'ipotesi di infortunio occorso al Calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.

ARTICOLO 15
- Inabilità e inidoneità del Calciatore -

<p>15.1 Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:</p> <p>a) per <u>inidoneità</u> si intende la condizione morbosa del Calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;</p> <p>b) per <u>inabilità</u> si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.</p> <p>La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, in difetto di accordo tra le parti, è nominato/a dal Collegio Arbitrale su istanza della Società, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.</p>
<p>15.2 L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del Calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.</p>
<p>15.3 In caso di malattia o di infortunio occorso non sul lavoro, il Calciatore deve avvertire immediatamente la Società, ed ai fini del riconoscimento della prestazione economica, lo stesso è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante, da notificare entro 2 (due) giorni alla stessa società, ed a seguire le procedure previste da INPS ai fini della regolare certificazione della malattia o dell'infortunio.</p>
<p>15.4 Qualora l'inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come <i>supra</i> definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi continuativi, ovvero oltre i 9 (mesi) cumulati nell'arco degli ultimi 12 (dodici) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.</p>
<p>15.5 La richiesta di risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della Retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione al Calciatore.</p>
<p>15.6 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del Calciatore, come intesa e accertata <i>sub</i> 15.1, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione del Contratto.</p>
<p>15.7 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da dolo o colpa grave del Calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della Retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto.</p>
<p>ARTICOLO 16 - Assicurazione infortuni -</p>
<p>16.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi periodicamente stabiliti in accordo con l'Associazione di categoria.</p>
<p>16.2 La LNPNB, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza. La LNPNB non sarà in ogni caso responsabile dell'inadempimento da parte della Società agli obblighi assicurativi.</p>
<p>16.3 Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il Calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal</p>

<p>Calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.</p>
<p>16.4 Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>16.5 La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del Calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal Calciatore e dai suoi aventi diritto.</p>
<p>16.6 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.</p>
<p>16.7 In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.</p>
<p>16.8 Il Calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17 - Contributi previdenziali -</p>
<p>17.1 La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18 - Riposo settimanale e ferie -</p>
<p>18.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi 2 (due) giorni della settimana.</p>
<p>18.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 4 (quattro) settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.</p>
<p>18.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19 - Congedi -</p>
<p>19.1 Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il</p>

matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell'attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro la fine della stagione sportiva.
19.2 Il Calciatore ha diritto ad un permesso annuo retribuito di almeno 3 (tre) giorni consecutivi in caso di decesso di un parente fino al terzo grado ovvero un affine fino al secondo grado e da utilizzare entro 7 (sette) giorni dal fatto.
19.3 Al Calciatore è riconosciuto il diritto allo studio; per tale motivo, in ipotesi di iscrizione a corsi universitari e/o di formazione professionale avrà diritto ad un permesso retribuito di almeno 1 (uno) giorno in occasione di esami e prove.
ARTICOLO 20 -Indennità di fine carriera, Fondo di Solidarietà-
20.1 In adempimento all'art. 5.1 del presente Accordo ed in base all'art. 26 co. 4 D.Lgs. 36/2021, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla Retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.
20.2 La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico del Calciatore dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) da calcolarsi sulla Retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.
ARTICOLO 21 - Clausola compromissoria, procedimento arbitrale -
21.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 5 D.Lgs. 36/2021, nonché dall'art. 3 co. 1 (ultimo periodo) L. 280/2003, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale.
21.2 Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.
21.3 Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli: a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; b) la procedura di nomina degli arbitri; c) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie; d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.

ARTICOLO 22 - Norma di rinvio -
22.1 Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dagli allegati che ne fa parte integrante.
ARTICOLO 23 - Durata -
23.1 Il presente Accordo avrà efficacia per tre stagioni sportive fino al 30 giugno 2029 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da comunicare a cura della parte interessata a mezzo lettera raccomandata a/r o mezzo equipollente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.
ARTICOLO 24 - Norme Finali -
24.1 In ipotesi di promozione o retrocessione, il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall'accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della Società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del Contratto, la Società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il Campionato di Serie B, il Contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo.

MODULO DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA

Lega Nazionale Professionisti Serie B - Stagione Sportiva 20__/20__ - Modulo n.

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÁ SEDE LEGALE PARTITA IVA
.....

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA
....., munito dei necessari poteri

(Apporre il segno sulla casella che interessa)

CHE SI E' AVVALSA DEI SERVIZI DI
"COGNOME E NOME DELL'AGENTE SPORTIVO"
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE

CHE NON SI E' AVVALSA DEI SERVIZI DI UN PROCURATORE SPORTIVO

CALCIATORE DOMICILIO
.....

CODICE FISCALE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA MATRICOLA
.....

(Apporre il segno sulla casella che interessa)

CHE SI E' AVVALSO DEI SERVIZI DI
"COGNOME E NOME DELL'AGENTE SPORTIVO"
N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE

CHE NON SI E' AVVALSO DEI SERVIZI DI UN AGENTE SPORTIVO

ART.1 Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della FIGC, a prestare la propria attività atletica ed agonistica in favore della Società a decorrere dal e sino al, con inizio dell'attività lavorativa alla data del

ART.2 La Società si obbliga a corrispondere al Calciatore le seguenti retribuzioni lorde:

a) RETRIBUZIONE FISSA

Stagione sportiva 20__/20__

(Nel caso di contratto pluriennale, la retribuzione fissa può essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica)

CAMPIONATO S. S.	SERIE A	SERIE B	SERIE C
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			
20__/20__			

b) RETRIBUZIONE VARIABILE

(Ove presente, la retribuzione variabile deve essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica)

.....

c) PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE DELLA SOCIETÀ

Compresa nella retribuzione sub a) NON compresa, pari a

ART.3 Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), tra le quali, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1- 3.4 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.3 e 3.5 (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1 (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1- 8.2 (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2 ("la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute"); artt. 11.1 - 11.7 (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7- 13.9 (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee); artt. 15.1- 15.7 (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4 (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6- 16.7 (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8 (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

ART.4 La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

ART.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti si obbligano, in ragione della comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché della specifica disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme dello Statuto e quelle regolamentari federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART.6 A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega. Fino al ricevimento della comunicazione esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo, data

Per la Società

Il Calciatore

.....

.....

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo, data

Per la Società

Il Calciatore

.....

.....

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

* (firme obbligatorie per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età)

.....

.....

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: il presente contratto deve essere redatto in due esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega entro il settimo giorno successivo alla data di stipula.

L'ulteriore copia del contratto sottoscritte deve essere consegnata al Calciatore al momento della stipula.

Stampa

Invia



REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato 3 Accordo Collettivo tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

ARTICOLO 1

- Funzioni, competenza, natura irrituale delle risoluzioni, sede -

1.1 Il Collegio Arbitrale (di seguito “CA”) ha sede in Milano, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB).

1.2 Il CA è costituito conformemente alle previsioni dell’art. 26 co. 5 D.Lgs. 36/2021, dell’art. 3 co. 1L. 280/2003, nonché dell’Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il CA svolge funzione di conciliazione e di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti i rapporti regolati dall’Accordo Collettivo tra calciatori professionisti come individuati dalla normativa federale (di seguito “**Calciatore /i**”) e Società partecipanti al Campionato di Serie B (di seguito “**Società**”).

1.3 Le controversie relative a calciatori tesserati per Società di Lega Calcio Serie A o Lega Pro e Società associate alla Lega Calcio Serie A o Lega Pro sono risolte dal Collegio Arbitrale previsto dai rispettivi accordi collettivi, ove esistenti.

1.4 I lodi emessi dal CA hanno natura irrituale, rappresentando manifestazioni della volontà negoziale e transattiva delle parti della controversia.

1.5 Il CA si avvale di una Segreteria, le cui sono infra specificate.

ARTICOLO 2

- Segreteria del CA -

2.1 È istituita una Segreteria del CA, alla quale è preposto un Segretario nominato dal Presidente della LNPB, d’intesa con il Presidente dell’AIC. Il Segretario è persona di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore; può avvalersi di collaboratori ed è alle dipendenze della LNPB, concorrendo AIC al sostenimento delle relative spese.

2.2 La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento. In particolare, la Segreteria:

- a) riceve gli atti e i documenti delle parti, dando atto ove necessario dell’avvenuta ricezione;
- b) cura la redazione e l’aggiornamento dell’elenco dei Presidenti (di seguito definito);
- c) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d’ufficio;
- d) trasmette atti e documenti, secondo necessità, agli Arbitri, ai Presidenti e alle parti;
- e) assiste il CA nella organizzazione delle riunioni e dei procedimenti, provvedendo alla redazione di ogni relativo verbale;
- f) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
- g) cura la consegna o la trasmissione dei verbali delle sessioni, dei verbali di conciliazione e dei lodi alle parti interessate;
- h) mantiene la custodia degli atti, in qualsiasi formato e supporto, fino a tre anni dalla

<p>conclusione del procedimento;</p> <p>i) certifica, su istanza di parte, la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti;</p> <p>l) ha facoltà di curare, mantenere e aggiornare la raccolta dei lodi, ai fini della alinea che segue, elidendo l'indicazione delle parti;</p> <p>m) consente ai Presidenti di LNPN e AIC la consultazione dei lodi.</p> <p>La Segreteria svolge inoltre ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento del CA, anche se non espressamente indicati nel presente Regolamento.</p>
<p>2.3 Le parti stipulanti hanno la facoltà di valutare in buona fede l'opportunità di aggiornare e riesaminare l'elenco dei Presidenti ogni stagione sportiva.</p>
<p>2.4 Tutte le comunicazioni che la Segreteria è tenuta a effettuare in forza del presente Regolamento devono aver luogo in forma scritta con uno dei seguenti mezzi: raccomandata a mezzo posta, posta elettronica certificata, in tutti i casi con avviso o prova del ricevimento.</p>
<p>2.5 Il Segretario e ogni altro eventuale addetto alla Segreteria sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti, fatto salvo quanto previsto <i>sub</i> 2.2 lett. l) e m).</p>
<p>ARTICOLO 3 - Gli arbitri -</p>
<p>3.1 LNPN e AIC forniscono alla Segreteria l'elenco condiviso dei quattro arbitri, tra i quali gli arbitri nominati dalle parti potranno nominare di comune accordo il terzo arbitro con funzioni di Presidente (di seguito: Elenco dei Presidenti, Allegato A). In caso di mancato accordo nel termine <i>sub</i> 4.1, tale terzo arbitro sarà sorteggiato nel rispetto della procedura prevista <i>sub</i> 4.2.</p>
<p>3.2 Gli arbitri di parte dovranno essere nominati tra Avvocati iscritti al relativo Albo professionale o tra magistrati non più in attività</p>
<p>3.3 Gli arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della nomina. L'accettazione della nomina da parte degli arbitri dovrà avvenire mediante sottoscrizione dell'atto di accettazione recante il testo indicato nel modello Allegato B, ove in particolare l'arbitro si impegna a svolgere il mandato in piena indipendenza e imparzialità. A tal fine si precisa che l'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi tre anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.</p>
<p>3.4 Gli arbitri di nomina di parte e i Presidenti che pure abbiano accettato l'incarico loro conferito, dovranno in ogni caso rimettere l'incarico immediatamente ove sopravvengono circostanze che potrebbero, secondo l'impegno assunto, e secondo la comune sensibilità, pregiudicare il corretto svolgimento del mandato. In tal caso la Segreteria provvederà alle attività <i>infra</i> previste <i>sub</i> 5.1 lett. j) e 5.3</p>
<p>3.5 Gli arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le parti.</p>
<p>3.6 Gli arbitri di nomina di parte possono essere ricusati, con il procedimento <i>infra sub. 10.1</i>, qualora ricorrano circostanze per effetto delle quali essi avrebbero dovuto astenersi <i>ab origine</i> o nel corso del procedimento, nonché dei casi previsti dall'art 51</p>

c.p.c
ARTICOLO 4 - Nomina dei Presidenti dei Collegi Arbitrali, incompatibilità -
4.1 L'intesa tra gli arbitri nominati dalle parti sulla nomina del Presidente del CA deve essere raggiunta e formalizzata entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) dalla comunicazione dell'ultima accettazione come prevista al punto 3.3.
4.2 In difetto d'intesa o intesa tempestiva (<i>supra</i> 4.1), il Presidente del CA viene nominato mediante estrazione a sorte, a cura del Segretario, tra i soggetti componenti l'Elenco di cui <i>sub</i> 3.1. Il sorteggio, al quale hanno la facoltà di assistere le parti in controversia o soggetti dalle stesse delegati per iscritto viene effettuato dal Segretario con le seguenti modalità: a) mediante inserimento in un'urna a ciò dedicata dei nomi dei Presidenti, contenuti in sfere di identico colore e dimensione; e b) mediante rotazione all'urna; e c) mediante estrazione dall'urna del nome di un Presidente. Il segretario ha facoltà, per ragioni di economicità, di effettuare più sorteggi nello stesso contesto temporale. In tal caso i Presidenti via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione con le modalità di cui sopra.
4.3 In deroga alle previsioni di cui <i>sub</i> 4.1 e 4.2, per le controversie aventi ad oggetto: a) l'irrogazione di multe e/o b) la riduzione della retribuzione per squalifica, la nomina dei Presidenti avrà luogo direttamente per sorteggio e avrà ad oggetto l'assegnazione, a ciascun Presidente sorteggiato, di un gruppo di dieci controversie. Il sorteggio avrà luogo sei volte all'anno nei mesi di luglio, settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio e stabilirà l'ordine di assegnazione ai Presidenti dei gruppi di dieci controversie fino al sorteggio successivo. In deroga alle previsioni di cui all'art. 2.5, all'estrazione hanno facoltà di assistere rappresentanti dell'AIC e della LNPB.
4.4 Coloro che sono inseriti nell'Elenco di cui <i>supra sub</i> 3.1: a) non possono essere nominati per lo svolgimento delle funzioni proprie di arbitro di parte; b) non possono ricevere incarichi professionali dalle associazioni rappresentative dei lavoratori sportivi, dalle Leghe o dalla FIGC; c) non possono far parte di altri Collegi e/o Organi di giudizio della FIGC o delle Leghe; d) non possono svolgere l'attività di difensori nei procedimenti avanti al CA ed ai Collegi di cui <i>supra sub</i> c). Quando ricorre l'incompatibilità di cui <i>supra sub</i> c) il soggetto interessato deve optare senza indugio per uno degli incarichi non compatibili, rinunciando all'altro. Le condizioni di incompatibilità di cui <i>supra sub</i> b) e d) determinano la cancellazione dall'Elenco dei Presidenti; se la condizione d'incompatibilità si verifica nel corso di un procedimento davanti al CA, essa genera l'obbligo di immediata rinuncia al mandato da parte del Presidente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti delle parti e, in mancanza di rinuncia, è motivo di riconsunzione (<i>infra sub</i> 10.1). In caso di mancata accettazione, di rinuncia o esclusione del Presidente, la Segreteria darà corso immediatamente a nuova nomina per sorteggio. In caso di cancellazione dall'Elenco dei Presidenti, AIC e LNPB procederanno senza indugio alla nomina di un nuovo componente in sostituzione.
ARTICOLO 5

<p>- La domanda introduttiva alla procedura e la memoria di costituzione, modalità di scambio e termini, nomina in surroga dell'arbitro di parte -</p>
<p>5.1 Il procedimento per le controversie di cui <i>sub</i> 1.2 si introduce con una domanda che deve contenere:</p> <p>a) <u>se ricorrente è il Calciatore</u>: il nome e il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, se possibile l'indirizzo di posta elettronica certificata e i numeri telefonici da utilizzare nel corso del procedimento;</p> <p>b) <u>se ricorrente è la Società</u>: il nome e il cognome del legale rappresentante, la sede, il numero di partita IVA, se possibile l'indirizzo di posta elettronica certificata e i numeri telefonici da utilizzare nel corso del procedimento;</p> <p>c) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: l'indicazione (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, ove esistente) del o dei difensori, se nominati, e l'eventuale elezione di domicilio;</p> <p>d) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: nel caso vi sia il difensore di cui <i>sub</i> c), la procura allo stesso conferita, da apporsi in calce alla, o a margine della, domanda introduttiva;</p> <p>e) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: l'accettazione espressa del presente Regolamento;</p> <p>f) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: l'esposizione della materia della controversia in linea di fatto e in linea di diritto;</p> <p>g) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione di ogni documento ritenuto utile;</p> <p>h) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: le conclusioni, con le specifiche domande agli arbitri;</p> <p>i) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: l'indicazione dell'arbitro nominato dalla parte;</p> <p>j) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: l'indicazione di un altro arbitro nominato dalla parte per il caso che quello di cui <i>sub</i> i) non voglia o non possa accettare l'incarico;</p> <p>k) la sottoscrizione della persona fisica ricorrente, se Calciatore, o del legale rappresentante della persona giuridica ricorrente, se Società; in entrambi i casi, se vi è conferimento di procura a un difensore, la sottoscrizione da parte di quest'ultimo;</p> <p>l) <u>sia se ricorrente è il Calciatore, sia se ricorrente è la Società</u>: gli estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 11.4.</p>
<p>5.2 La memoria di costituzione deve avere gli stessi requisiti della domanda introduttiva, eccezion fatta per quanto previsto dalla lettera l) del comma che precede. Le eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di inammissibilità, nella medesima memoria di costituzione. La proposizione di domande riconvenzionali non determina il differimento nei termini di deposito del lodo (<i>infra</i> art.9).</p>
<p>5.3 Il ricorso è nullo:</p> <p>a) se, nel caso di domanda proposta da un Calciatore, mancano gli elementi necessari all'identificazione del medesimo;</p> <p>b) se, nel caso di domanda proposta da una Società mancano gli elementi necessari all'identificazione della medesima o del suo legale rappresentante;</p> <p>c) se manca l'accettazione di cui <i>sub</i> 5.1 lettera e);</p> <p>d) se manca o è del tutto insufficiente l'esposizione in linea di fatto della materia della controversia;</p>

<p>e) se mancano le conclusioni e le domande agli arbitri; f) se mancano le sottoscrizioni di cui <i>sub</i> 5.1 lettera k).</p> <p>Qualora il ricorso o la memoria di risposta siano privi della nomina dell'arbitro di parte, come prevista dall'art. 5.1 <i>sub</i> lett. i) e j), ovvero qualora la parte resistente non abbia provveduto a costituirsi tempestivamente, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al Presidente dell'associazione di categoria cui appartiene la parte inadempiente. Il Presidente dell'associazione di categoria deve provvedere alla designazione in surroga dell'arbitro, come prevista dall'art. 5.1 <i>sub</i> lett. i) e j), entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data della comunicazione. In mancanza, l'arbitro di parte è nominato senza indugio dal Presidente più anziano in età tra quelli di cui all'Elenco dei Presidenti <i>sub</i> 3.1, in seguito a richiesta scritta da parte della Segreteria. Qualora la nomina dell'arbitro di parte pervenga alla Segreteria nelle more del procedimento di nomina in surroga, l'arbitro di parte si intende validamente nominato e il procedimento di nomina in surroga dell'arbitro di parte in si interrompe.</p>
<p>5.3. La memoria di costituzione priva di uno o più dei requisiti di cui <i>sub</i> 5.3 lettere a)-f), determina il difetto di costituzione della parte resistente, restando tuttavia efficace la sola eventuale nomina dell'arbitro e del suo sostituto.</p>
<p>5.4 Il ricorso (testo e documenti allegati) deve essere notificato alla controparte: a) in via principale a mezzo posta elettronica certificata, con prova di consegna alla controparte; e b) in caso di assenza e/o mancato funzionamento della posta elettronica certificata, mediante raccomandata a.r.</p> <p>In ogni caso, il ricorso deve poi essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata presso la Segreteria, unitamente a riprova dell'avvenuta notifica alla controparte attraverso una delle modalità predette.</p>
<p>5.5 La memoria di costituzione deve essere notificata agli stessi destinatari e con le stesse modalità di cui <i>sub</i> 5.5, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda introduttiva.</p>
<p>5.6 La memoria di costituzione trasmessa oltre il termine di cui <i>sub</i> 5.5 determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del collegio di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi.</p>
<p>5.7 La memoria di costituzione trasmessa oltre il termine di cui <i>sub</i> 5.6 determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del CA di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi.</p>
<p>5.8 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui <i>sub</i> 5.5, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla ricezione della memoria di costituzione.</p>
<p>5.9 Il ricorso è improcedibile qualora sia privo di indicazione degli estremi di versamento di cui <i>sub</i> 5.1 lett. l). In tal caso la Segreteria del CA informa le parti assegnando un termine, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, e sono risolte del CA.</p>
<p>5.10 Tutte le questioni attinenti all'efficacia, la validità, l'ammissibilità, della domanda introduttiva o della memoria di costituzione, ove non rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di eccezione di parte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, e sono risolte dal CA.</p>

ARTICOLO 6 - Il procedimento arbitrale ordinario -
6.1 Le regole applicabili al procedimento arbitrale ordinario sono quelle contenute nel presente Regolamento e nell'Accordo Collettivo. Nel silenzio del Regolamento e/o dell'Accordo Collettivo, le regole procedurali sono determinate liberamente dal CA, fermo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio.
6.2 Il Presidente del CA, sentiti gli arbitri di nomina di parte, fissa la data della prima sessione e provvede a convocare le parti a mezzo della Segreteria. Le riunioni si svolgeranno mediante collegamento alla piattaforma telematica resa disponibile dalla Segreteria, salva opposizione anche di una sola parte entro 5 (cinque) giorni lavorativi. La riunione per l'assunzione di prove testimoniali si svolgerà in presenza.
6.3 Il CA deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riprodotto l'accordo, sottoscritto dalle parti dell'accordo stesso o dai loro mandatari e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed ha valore di lodo. Al medesimo si applica il decimo comma dell'art. 412 quater c.p.c.
6.4 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro rappresentanti o per difetto del potere di transigere del rappresentante comparso, il CA può, nella stessa riunione, deliberare nel merito.
6.5 In qualsiasi fase del procedimento, il CA ha facoltà di rinnovare il tentativo di conciliazione, proponendo all'uopo anche la comparizione personale delle parti e/o dei loro difensori, se nominati.
6.6 Ove non decida nella prima sessione, il CA può fissare termini perentori per la produzione di eventuali ulteriori memorie, di eventuali relative repliche e di eventuali documenti, nonché per la deduzione di eventuali mezzi istruttori o la formulazione di domande nuove, fatte salve le decadenze in cui una o entrambe le parti fossero incorse. I termini perentori di decadenza possono essere prorogati dal CA prima della loro maturazione solo su concorde istanza delle parti (salva, in tal caso, la proroga in pari misura del termine di cui <i>infra sub</i> 9.6).
6.7 Memorie, repliche, comunicazioni di documenti, deduzioni ed istanze devono essere trasmesse dalle parti alla Segreteria e alla controparte con le modalità di cui <i>sub</i> 5.5, ovvero con le diverse modalità che saranno di volta in volta determinate dal CA con apposite ordinanze.
6.8 Di ogni sessione viene redatto verbale sommario a cura della Segreteria; tale verbale è sottoscritto dal CA. La Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e comunica ogni altro provvedimento.
6.9 Il CA, effettuata pregiudizialmente la necessaria valutazione sulla sussistenza della propria competenza a risolvere la controversia e sulla validità degli atti introduttivi, esaminerà in via preliminare le eccezioni di inammissibilità eventualmente formulate dalle parti.
6.10 Il CA conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità. Ha facoltà di indicare alle parti la deduzione dei mezzi di prova che ritenga utili ai fini della risoluzione della controversia. Privilegia, nell'ambito della valutazione dei mezzi istruttori, i documenti che risultano regolari secondo le norme federali, e quelle dell'Accordo Collettivo.
6.11 Qualora il CA rilevi ipotesi di violazioni di disposizioni federali, ne riferisce alla

<p>Procura Federale.</p>
<p>6.12 Terminata la fase istruttoria, il CA invita le parti alla discussione orale fissando, se la ritiene necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.</p>
<p>6.13 Il CDA decide secondo diritto.</p>
<p>6.14 I termini fissati dal presente regolamento o dall'arbitro per il compimento ed il deposito degli atti devono essere rispettati mediante il deposito degli stessi presso la segreteria arbitrale entro le ore 24:00 del giorno in cui scade il termine ovvero, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, entro le ore 24:00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza.</p>
<p>ARTICOLO 7 - Il procedimento con rito accelerato -</p>
<p>7.1 Su istanza di parte, contenuta nella domanda introduttiva o nella memoria di costituzione, sono risolte attraverso il procedimento con rito accelerato le controversie previste dall'art. 12.2 dell'Accordo Collettivo e le ulteriori ipotesi in esso espressamente previste; parimenti su istanza di parte sono risolte attraverso il procedimento con rito accelerato le controversie nelle quali il CA ravvisi la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, per una o entrambe le parti, qualora il procedimento si svolga con rito ordinario.</p>
<p>7.2 Nel caso sia formulata istanza di sottoposizione di una controversia al Procedimento con rito accelerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il termine di cui al <i>sub.</i> 6.2 è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi; b) il termine di cui <i>supra sub</i> 5.6 è ridotto a 7 (sette) giorni; e c) il termine di cui <i>supra sub</i> 4.1 è ridotto a 3 (tre) giorni lavorativi; e d) il termine di cui <i>supra sub</i> 3.3 è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi; e e) il CA accerta preliminarmente se la controversia rientra tra le ipotesi per le quali è espressamente previsto il rito accelerato ovvero se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio di cui <i>supra sub</i> 7.1.
<p>7.3 Quando il CA accerta la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sottoposizione di una controversia al procedimento con rito accelerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nella prima sessione il CA deve preliminarmente esperire il tentativo di conciliazione, che può essere rinnovato in qualsiasi fase del procedimento; e b) i termini di cui <i>infra sub</i> 9.6 e 9.9 sono ridotti alla metà e i procedimenti non usufruiscono della sospensione di cui <i>infra sub</i> 9.10; e c) il CA ha altresì cura di contenere nel minimo, ferma la salvezza del principio del contraddittorio, ogni altro termine endoprocedimentale; e d) si applicano tutte le altre norme del procedimento ordinario.
<p>7.4 Se il CA non ravvisa la sussistenza dei requisiti di cui <i>supra sub</i> 7.2 lettera d), gli atti, ferma restando la già avvenuta costituzione del CA, vengono rimessi alla Segreteria per gli adempimenti di cui <i>supra sub</i> 6 e sottoparagrafi a meno che il CA non decida di procedere direttamente al rinvio dell'udienza per la continuazione del procedimento con rito ordinario, purché già effettuato il tentativo di conciliazione. La controversia è risolta con le regole e nei termini previsti per il procedimento con rito ordinario.</p>
<p>ARTICOLO 8 - Procedimento di nomina di un medico o di una struttura medica per la certificazione dell'inabilità ai sensi dell'Accordo Collettivo -</p>
<p>8.1 L'istanza per la nomina di un medico o di una struttura medica organizzata ai fini</p>

<p>della certificazione dell'eventuale condizione di inabilità di un calciatore (nel senso e per i fini previsti dall'art 15.1, lettera b), dell'Accordo Collettivo) è trasmessa dalla Società interessata nelle forme e nel rispetto delle regole di cui sopra <i>sub</i> 5.1, lettere b), d) e k) e <i>sub</i> 5.5</p>
<p>8.2 Una volta ricevuta l'istanza, la Segreteria provvede entro il terzo giorno successivo a nominare, mediante sorteggio con le modalità di cui sopra <i>sub</i> 4.2, un Presidente, dando alle parti interessate le relative comunicazioni.</p>
<p>8.3 Il Presidente, sentite anche informalmente le parti, entro giorni 3 (tre) dall'accettazione della nomina (<i>supra sub</i> 3.3, 3.4 e 3.5), provvede ad incaricare, a sua discrezione, un medico sportivo, o una struttura medica organizzata, che sottoporrà il calciatore ai necessari esami ai fini dell'eventuale accertamento della condizione di inabilità, nel più breve termine.</p>
<p>8.4 La Segreteria comunicherà alla Società e al Calciatore data/e e luogo/hi indicati dal medico sportivo o dalla struttura medica organizzata per l'effettuazione degli esami e delle visite.</p>
<p>8.5 La Società e il Calciatore possono essere assistiti da propri consulenti anche nella fase di cui <i>supra sub</i> 8.4</p>
<p>8.6 Il Calciatore che non si recasse, senza giustificato e documentato motivo, nei luoghi di cui <i>sub</i> 8.4 alle date indicate, sarà considerato contrattualmente inadempiente</p>
<p>8.7 La certificazione di inabilità deve essere immediatamente inviata alla Segreteria, che provvede senza indugio a curarne la trasmissione in copia alla Società e al Calciatore</p>
<p>8.8 La Società, ricevuta la certificazione di inabilità, può instaurare il procedimento arbitrale per chiedere al CA(nelle forme previste dagli articoli precedenti) la risoluzione del contratto o la riduzione dei compensi, qualora ricorrano gli estremi previsti dall'Accordo Collettivo. Nell'ambito del procedimento arbitrale il Calciatore può, in ogni caso, contestare la propria condizione di inabilità, come sopra certificata.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 - Deliberazione e sottoscrizione del lodo, termini e modalità di deposito del lodo, contenuto del lodo, mancata esecuzione del lodo -</p>
<p>9.1 Il lodo è deliberato dal CA riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria. Esso deve avere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione delle parti, dei loro difensori e del presente Regolamento; b) l'indicazione delle domande delle parti; c) l'esposizione dei motivi; d) il dispositivo; e) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato; f) la decisione sulle spese di difesa, di arbitrato e sull'onere dei costi amministrativi.
<p>9.2 I componenti del CA, prima del deposito, possono sottoscrivere il lodo in luoghi e</p>

<p>tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del CA possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria. Il lodo è sottoscritto dagli arbitri in tanti esemplari quante sono le parti più una; tutti gli esemplari sono depositati tempestivamente in Segreteria a cura del Presidente ai fini di cui <i>sub</i> 9.7. La data del deposito fa fede in ordine ai termini di cui <i>sub</i> 9.6 e 9.9.</p>
<p>9.3 Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione ed al medesimo si applica il decimo comma dell'art 412 quater c.p.c, fatto salvo il termine sancito dal successivo art 9.6 per l'emissione del lodo.</p>
<p>9.4 Su autorizzazione congiunta delle parti o nel caso del rito accelerato di cui <i>sub</i> 7, l'organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l'esposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dalla maggioranza dei componenti il CA, nel rispetto del termine di cui <i>infra sub</i> 9.6.</p>
<p>9.5 In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri del CA, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che il componente in minoranza non ha voluto o potuto sottoscriverlo.</p>
<p>9.6 Il CA deve pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente o, se successiva, dalla data dell'ultima accettazione dell'arbitro di nomina di parte.</p>
<p>9.7 La Segreteria trasmette un esemplare del lodo a ciascuna parte con le modalità di cui <i>sub</i> 2.4 entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un esemplare è depositato a cura del CA presso la Segreteria.</p>
<p>9.8 Il termine di cui <i>sub</i> 9.6 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, nonché quando occorre procedere alla sostituzione di un arbitro e fino alla sua sostituzione.</p>
<p>9.9 Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale (<i>infra, sub</i> 9.11), il CA può prorogare per una sola volta il termine di cui <i>sub</i> 9.6 e per non più di 60 (sessanta) giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto ulteriori proroghe del termine di pronuncia del lodo.</p>
<p>9.10 Tutti i termini di cui <i>sub</i> 9.6, 9.7, 9.8, e 9.9, sono spesi dal 1 al 31 Agosto.</p>
<p>9.11 Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati. Se il CA ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.</p>
<p>9.12 Nel lodo definitivo, il CA indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di difesa, degli onorari degli arbitri e dei diritti amministrativi.</p>
<p>ARTICOLO 10 - Ricusazione e sostituzione degli arbitri e del Presidente del Collegio Arbitrale -</p>
<p>10.1 La parte può ricusare un arbitro o il Presidente del CA nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c., per infrazioni deontologiche, o per l'assenza delle condizioni di cui <i>sub</i> 3.3, 3.4 e 3.5. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante istanza, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui <i>sub</i> 3.3 o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. L'istanza si propone mediante deposito presso la Segreteria, che provvede a darne comunicazione all'altra parte, assegnando un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per eventuali controdeduzioni. Sull'istanza decide, con provvedimento motivato e non impugnabile</p>

<p>e avendo facoltà di sentire l'arbitro o il Presidente del CA oggetto di ricsuazione, il più anziano in età tra i componenti dell'Elenco dei Presidenti, o, in caso di suo impedimento o sua incompatibilità, il più anziano degli altri componenti. La decisione è comunicata ai membri del CA e alle parti, con immediatezza, dalla Segreteria.</p>
<p>10.2 Ciascun arbitro e ciascun Presidente nel corso del procedimento possono rinunciare all'incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta per i motivi di cui <i>sub</i> 3.3, 3.4 e 3.5, dandone comunicazione scritta alle parti a cura della Segreteria.</p>
<p>10.3 Nelle ipotesi di cui <i>sub</i> 10.1 e 10.2, la sostituzione dell'arbitro e/o del Presidente avviene senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.</p>
<p>10.4 In ogni altra ipotesi di sopravvenuta incapacità di un arbitro o del Presidente, essi sono sostituiti senza ritardo secondo le modalità di nomina previste nel presente Regolamento.</p>
<p>ARTICOLO 11 - Onorari e spese -</p>
<p>11.1 Le spese di difesa sono deliberate dal CA, che terrà conto del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti, in ogni caso sulla base dei minimi previsti dalla tariffe professionali, ove previsti.</p>
<p>11.2 Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica, nonché nella procedura di cui <i>sub</i> 8.1 – 8.7, non verranno liquidate spese di difesa e onorari degli arbitri e del Presidente. In tali procedimenti i diritti amministrativi sono ridotti a 100 euro più IVA.</p>
<p>11.3 Gli onorari per il CA, dovuti al di fuori dei casi previsti <i>supra sub</i> 11.2, sono quelli di cui alla Tabella che costituisce l'Allegato C. È attribuito all'arbitro il rimborso delle sole spese effettivamente sopportate.</p>
<p>11.4 I diritti amministrativi sono indicati nell'apposita Tabella (Allegato D).</p>
<p>11.5 Le parti sono solidamente responsabili del pagamento: a) degli onorari degli arbitri e del Presidente; b) delle somme dovute agli arbitri e al Presidente a titolo di rimborso spese; c) dei costi amministrativi.</p>
<p>11.6 A seguito dell'emissione del lodo e su comunicazione della Segreteria del CA, la LNPNB accantonerà cautelativamente sul conto campionato della Società gli onorari di cui alla Tabella che costituisce l'allegato C. Qualora sia soccombente il Calciatore ovvero sia stata dichiarata la compensazione delle spese di lite, la Società – e nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. – accantonerà cautelativamente sul primo rateo mensile utile del Calciatore, ed eventualmente sui successivi, l'importo di sua competenza. Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del CA, l'avvenuto pagamento. Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 60 giorni dall'invio della nota <i>pro forma</i>, la LNPNB corrisponderà ai medesimi l'importo cautelativamente accantonato sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente alla relativa busta paga -, la copia dello strumento di pagamento utilizzato.</p>
<p>ARTICOLO 12 - Entrata in vigore, norme transitorie -</p>

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore in data 1° luglio 2026.

Allegati:

- A) Elenco dei Presidenti;
- B) Dichiarazione di indipendenza e imparzialità;
- C) Tabella onorari;
- D) Tabella diritti amministrativi;
- E) Codice deontologico.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

ELENCO DEI PRESIDENTI

Avv. Mario D'ONOFRIO	via Santa Franca 60 - Piacenza	avv.mariodonofrio@gmail.com
Avv. Matteo ACCIARI	via Santo Stefano 3 – Bologna	acciari@axiis.it
Avv. Prof. Giovanni Francesco BASINI	via San Carlo 12 – Reggio Emilia	giovannifrancesco.basini@unipr.it
Avv. Antonino GALLETTI	Via Francesco Denza 3 - Roma	galletti@gallettilaw.com

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto _____

[segnare le caselle corrispondenti]

ACCETTO di svolgere l'incarico

NON ACCETTO l'incarico

a. di Presidente

a. di Presidente

b. di arbitro

b. di arbitro

secondo le norme del Regolamento, nel rispetto del codice deontologico che ne fa parte e contro i corrispettivi di cui alla Tabella Onorari, che pure ne fa parte, documenti che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.

Possono essere di seguito specificati i motivi

Data _____

Firma _____

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

TABELLA ONORARI

ONORARI ARBITRALI (oltre IVA) DOVUTI PER OGNI PROCEDURA CONCLUSASI CON UN LODO O CONCILIATA DURANTE IL SUO CORSO	
Per ogni arbitro	€ 1.000
Per il Presidente	€ 1.500

Le precedenti somme non includono le spese vive, che sono attribuite all'arbitro e al Presidente che le ha effettivamente sostenute.

ALLEGATO D
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

TABELLA DIRITTI AMMINISTRATIVI

€ 250 + IVA

€ 100 + IVA

nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe
e riduzione della retribuzione per squalifica

ALLEGATO E
AL REGOLAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE

CODICE DEONTOLOGICO

1. Chiunque accetti l'incarico di svolgere la funzione di arbitro o Presidente secondo il Regolamento di cui all'oggetto, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento medesimo e secondo le presenti norme di comportamento.
2. L'arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la competenza richiesta secondo le loro personali qualificazioni professionali.
3. L'arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione che si apprestano a svolgere nell'interesse di tutte le parti.
4. Allo scopo di garantire la loro imparzialità, l'arbitro e il Presidente devono essere e rimanere indipendenti per tutto il corso della procedura, salvaguardando il loro ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.
5. Unitamente all'accettazione, l'arbitro e il Presidente devono dichiarare per iscritto:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla loro indipendenza ed imparzialità;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla loro imparzialità.
6. Tale dichiarazione, qualora si renda necessaria per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso della procedura.
7. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di ricsuzione e di revoca dell'arbitro, del Presidente, e/o di mancata conferma nell'Elenco di cui sub 3.1a del Regolamento.
8. L'arbitro designato dalla parte, quando partecipa alla scelta del Presidente, può contattare la parte che l'ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili i nominativi proposti.

9. L'arbitro e il Presidente possono sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione della controversia ma non possono farla influire sulla loro determinazione, facendo intendere di aver già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.
10. Durante la procedura l'arbitro e il Presidente devono evitare ogni comunicazione unilaterale con le parti o i loro difensori.
11. L'arbitro e il Presidente devono astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria.
12. Durante la procedura, l'arbitro e il Presidente devono favorirne un sereno e proficuo svolgimento. In particolare, devono collaborare per stabilire i tempi e i modi delle sessioni così da consentire la massima partecipazione delle parti su un piano di totale parità e nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
13. E' dovere dell'arbitro e del Presidente, dedicare al procedimento tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.
14. L'arbitro e il Presidente, devono partecipare con impegno a tutte le attività così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione.



TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI

Allegato 4 Accordo Collettivo tra

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

**Trattamento economico dei calciatori tesserati per società
che non beneficiano delle agevolazioni tributarie ex art. 36 D.Lgs. 36/2021**

Dal 16° al 19° anno di età (classe 2010 – 2007)	€ 19.157,00 lordi (€ 16.290,00 netti)
Dal 20° al 23° anno di età (classe 2006 – 2003)	€ 25.623,00 lordi (€ 20.181,00 netti)
Dal 24° anno di età (classe 2002)	€ 34.531,00 lordi (€ 25.089,00 netti)
Primo contratto da professionista (classe 2006) Applicazione disposizioni previste art. 33 NOIF	€ 25.623,00 lordi (€ 20.181,00 netti)

**Trattamento economico dei calciatori tesserati per società
che beneficiano delle agevolazioni tributarie ex art. 36 D.Lgs. 36/2021**

Dal 16° al 19° anno di età (classe 2010 – 2007)	€ 18.395,00 lordi (€ 16.290,00 netti)
Dal 20° al 23° anno di età (classe 2006 – 2003)	€ 22.913,00 lordi (€ 20.181,00 netti)
Primo contratto da professionista (classe 2006) Applicazione disposizioni previste art. 33 NOIF	€ 22.913,00 lordi (€ 20.181,00 netti)

I corrispettivi così come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2026/2027 e saranno aggiornati automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT.



MASSIMALE E CONDIZIONI MINIME DI POLIZZA

Allegato 5 Accordo Collettivo tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

La Lega Serie B e l'Associazione Italiana Calciatori concordano le seguenti condizioni minime di polizza ai fini dell'adempimento di quanto sancito dall'art. 16 dell'Accordo Collettivo.

Resta inteso tra le parti che tale prescrizione dovrà inderogabilmente essere adempiuta dalle Società con massimale pari ad € 250.000.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Garanzia di base

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano:

- nell'esercizio dell'attività professionale sportiva;
- nell'esercizio di altre eventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale, nonché nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

Si considerano indennizzabili anche:

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, nonché gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l'Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- b) le conseguenze di ingestione di sostanze dovuta a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazione dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;
- c) l'asfissia e l'annegamento;
- d) le conseguenze delle infezioni, nonché gli avvelenamenti causati da ingestione di funghi, da morsi di animali e di insetti;
- e) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- f) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi;
- g) le lesioni sofferte in stato di malore od incoscienza sempreché non determinate da

abuso di alcolici, di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
i) le lesioni muscolari da sforzo, esclusi gli infarti, le ernie traumatiche nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamenti di retina nonché ernie discali vertebrali traumatiche;
j) le conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche fino alla concorrenza di un esborso complessivo di € 3.500.000 per singola Società.

Art. 1.2 Trasporti

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo a motore o natante, esclusi i mezzi subacquei, a condizione che l'Assicurato sia abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto concerne gli infortuni aeronautici, l'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggeri di veicoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da Autorità Civili e Militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da Società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs e da Società di lavoro aereo in attività diverse da quella descritta al comma precedente.

Art. 1.3 Sport

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in genere.

Art. 1.4 Bricolage

L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali - bricolage – eseguite con l'uso di utensili domestici anche azionati da motore ed esercitate non a scopo di lucro o commercio.

Art. 1.5 Servizio militare

L'assicurazione vale durante il servizio militare prestato in Italia in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni.

Durante servizio militare di leva in tempo di pace, la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui l'assicurato è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Art. 1.6 Stato di guerra

Sono esclusi gli infortuni derivanti da stato di guerra.

Tuttavia l'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra dichiarata e

non o da insurrezione popolare per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.

Art. 1.7 Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia a favore degli Assicurati al diritto di surroga che le compete per l'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 Persone assicurabili

La presente polizza è valida per i calciatori tesserati per Società di Serie B Professionisti e Giovani di Serie.

Art. 2.2 Persone non assicurabili

Qualora nel corso del contratto gli Assicurati risultassero affetti da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, tossicomanie o da altre infermità gravi e permanenti, l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare, e relative prove ed allenamenti, comportanti l'uso di veicoli natanti o a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- gli infortuni che siano conseguenza di azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.4 Estensione territoriale

L'assicurazione prestata con la presente polizza vale in tutto il mondo.

PRESTAZIONI

Art. 3.1 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato I) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino

alla data del 24 luglio 2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge, salvo quanto previsto al punto 3.2 successivo.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella anzidetta vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra saranno valide per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Art. 3.2 Franchigia per invalidità permanente e supervalutazione

a) L'invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%.

Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.

Se invece l'invalidità permanente supera il 5%, verrà corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

b) Qualora l'infortunio si riferisca agli arti inferiori o alle loro singole parti, le percentuali di Invalidità permanente superiori al 5% saranno elevate del:

- 25% per i calciatori fino al 30° anno di età;

- 15% per i calciatori oltre il 30° anno di età.

c) Resta inteso che per determinare la misura dell'invalidità permanente da cui detrarre la franchigia del 5% si farà riferimento alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato secondo quanto disposto dal precedente art. 3.1 ed elevata secondo i criteri di cui alla lettera b) del precedente articolo,

d) Per i "PORTIERI" le percentuali di supervalutazione di cui alla lettera b) sono estese a tutto il corpo.

e) Per determinare l'età del calciatore alla data dell'infortunio dovrà farsi riferimento all'età del suo ultimo compleanno, purché da allora non siano trascorsi più di sei mesi.

f) Il calciatore infortunato è obbligato a sottoporsi a cure, qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado

di invalidità permanente verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento; qualora l'Infortunato si rifiuti di sottoporsi a delle cure, l'indennità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato, per il rifiuto opposto.

Art. 3.3 Invalidità permanente totale

Per gli infortuni indennizzabili che comportino una incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva - invalidità permanente specifica totale - la Società liquiderà l'intera somma assicurata per invalidità permanente, senza deduzione di alcuna franchigia.

Resta inteso che la perdita totale e permanente dalla capacità specifica ad occupare il ruolo di "PORTIERE" è considerata perdita totale permanente della capacità specifica all'attività professionale sportiva.

Art. 3.4 Limite catastrofale

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, indipendentemente dalle somme individualmente assicurate, nel caso di evento catastrofale nel quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 3.500.000 per ciascuna squadra aderente, essendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione fermo sempre l'esborso massimo suindicato. Questo limite rimane invariato per tutta la durata del contratto anche nel caso di inclusioni di nuovi giocatori.

Si conviene altresì che il limite di € 3.500.000 si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due o più squadre appartenenti alla Lega.

ADEMPIMENTI ED ESONERI DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

Art. 4.1 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali la Società contraente e/o gli Assicurati sono tenuti nel corso del contratto devono essere trasmesse alla Società Assicuratrice con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente.

Per le comunicazioni relative a variazioni del rischio entrate ed uscite degli Assicurati dalla presente polizza effettuate a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo equipollente, l'inclusione o l'esclusione dalla garanzia avrà effetto dall'ora dell'invio delle comunicazioni medesime.

Le variazioni di rischio notificato invece a mezzo lettera raccomandata avranno effetto dalle ore 24,00 del giorno di spedizione.

Art. 4.2 Denuncia dell'infortunio

In caso di infortunio la Società contraente deve darne avviso scritto, alla Società Assicuratrice entro sessanta giorni.

<p>La denuncia dell'Infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.</p> <p>La Società contraente e gli Assicurati devono consentire alla Società Assicuratrice ogni indagine ed accertamento necessari.</p>
<p>Art. 4.3 Altre assicurazioni</p>
<p>La Società contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società Assicuratrice altre eventuali assicurazioni che i calciatori assicurati avessero in corso o stipulassero con altre Compagnie.</p>
<p>Art. 4.4 Denuncia infermità</p>
<p>La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero eventualmente affetti o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto del successivo Art. 5.1 "CRITERI DI INDENNIZZABILITA" delle presenti Condizioni di Assicurazione.</p>
<p>LIQUIDAZIONE DEL DANNO</p>
<p>Art. 5.1 Criteri di indennizzabilità</p>
<p>La Società liquida agli Assicurati - che sono gli unici beneficiari della seguente polizza - le indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.</p> <p>Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.</p>
<p>Art. 5.2 Carattere personale dell'indennità per invalidità permanente</p>
<p>Il diritto all'Indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.</p> <p>Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'Indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società Assicuratrice paga agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato l'importo liquidato o offerto.</p>
<p>Art. 5.3 Liquidazione</p>
<p>Ricevuta la necessaria documentazione è facoltà della Società Assicuratrice richiedere in visione copia della scheda sanitaria del calciatore infortunato e compiuti gli accertamenti del caso, la Società Assicuratrice liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'assicurato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.</p>

Le indennità vengono corrisposte in Italia in Euro.

La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.5 "CONTROVERSIE".

Art. 5.4 Anticipata risoluzione - Recesso dal contratto

Resta inteso che qualora la Società abbia liquidato a termini di polizza l'intera somma assicurata per invalidità permanente a seguito dell'inabilità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva, il contratto cessa di avere ogni e qualsiasi ulteriore effetto nei confronti del calciatore al quale è stato liquidato il danno.

Negli altri casi la Società può recedere dal contratto solo alla sua naturale scadenza.

Art. 5.5 Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di Indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le Parti hanno facoltà di conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio stesso.

Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nel Comune sede di istituto di Medicina Legale - più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, o più vicino alla sede della Società titolare del tesseramento all'epoca dell'infortunio, oppure più vicino al luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni; in tal caso il Collegio potrà concedere una somma da computarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

Resta infine stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma assicurata per invalidità permanente specifica totale conseguente ad infortunio o a malattia indennizzabili a termini di polizza, egli dovrà produrre al Collegio Medico, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, certificazione di non

idoneità all'attività agonistica sportiva rilasciata dalla ASL competente o da altro Ente equipollente purché riconosciuto dalla FIGC.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 6.1 Competenza territoriale
Per le azioni riguardanti l'esecuzione del contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente art. 5.5 è competente, a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società Assicuratrice, oppure del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o è stato concluso il contratto, oppure del luogo di residenza dell'Assicurato o del luogo di residenza della Società titolare del tesseramento del calciatore all'epoca dell'infortunio oppure del luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.
Art. 6.2 Rappresentanza processuale passiva e pagamento degli indennizzi
Resta inteso che, qualora l'assicurazione sia ripartita per quote coassicurazione, alla Società Delegataria è conferita dai coassicuratori la rappresentanza processuale passiva ex art. 77 c.p.c.
Art. 6.3 Rinvio alla legge
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano gli artt. dal 1892 al 1903 c.c.
Art. 6.4 Non tacito rinnovo
Resta fra le parti convenuto che il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITA' PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA MALATTIA
Art. 7.1 Limiti della garanzia (I.P. Malattia)
L'assicurazione è estesa all'invalidità permanente che comporti, a seguito di malattia insorta successivamente alla data di stipula del contratto, e comunque durante il periodo di vigenza della polizza, la perdita definitiva e irrimediabile dell'idoneità all'esercizio dell'attività professionale sportiva, a condizione che questa si verifichi entro due anni dalla denuncia della malattia. Tale garanzia non è cumulabile con quella di cui ai precedenti articoli 3.1 - invalidità permanente e 3.3 invalidità permanente totale. Resta inteso che dal novantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza sono comprese le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, purché non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Compagnia assicuratrice. Tale estensione è subordinata al superamento del test medici di idoneità alla pratica sportiva.

Qualora la presente polizza ne sostituisca un'altra, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi assicurati, il predetto termine di aspettativa opera:

- dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per la somma assicurata da questa prevista;
- dal giorno in cui ha avuto effetto la presente polizza limitatamente alla maggiore somma da essa prevista.

Art. 7.2 Denuncia della malattia o dell'invalidità

La denuncia della malattia che possa comportare, secondo parere medico, invalidità permanente, deve essere presentata alla Società Assicuratrice entro sessanta giorni dalla sua diagnosi, oppure dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'Assicurato deve inviare alla Società Assicuratrice certificati medici, copia delle Cartelle Cliniche ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia. La Società risponde delle denunce presentate entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Art. 7.3 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Società Assicuratrice, la quale ha facoltà di accedere alla documentazione sanitaria personale del calciatore ed a quella della Società presso cui è stato tesserato.

Art. 7.4 Rinvio alle condizioni di polizza

Sono valide ed operanti, in quanto compatibili, le condizioni di polizza che regolano l'assicurazione infortuni.



DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

Allegato 6 Accordo Collettivo tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
e ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI ex art. 27 co. 4 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

ARTICOLO 1

- Contratto di apprendistato sportivo -

1.1 Possono essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante ovvero apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca nei limiti e nei termini di quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge da essi richiamati, dalle NOIF e dalle disposizioni che seguono.

1.2 I contratti di apprendistato professionalizzante sono finalizzati ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di "calciatore professionista" idoneo, sotto l'aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali. I contratti di apprendistato professionalizzante, come previsto dalle NOIF, hanno una durata massima di tre stagioni sportive.

1.3 I contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca sono finalizzati a consentire al lavoratore l'acquisizione di una qualifica o titolo di studio in modo bilanciato e compatibile con l'inserimento nello sport professionistico e l'acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro. Tali contratti di apprendistato, come previsto dalle NOIF, hanno una durata massima di tre stagioni sportive.

ARTICOLO 2

- Limiti e durata del contratto -

2.1 Il calciatore apprendista (di seguito Apprendista) deve aver compiuto il quattordicesimo anno di età, per il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero quindicesimo anno di età, per la forma professionalizzante, ovvero il diciottesimo, nel caso di apprendistato per alta formazione e ricerca, e in ogni caso non aver compiuto il ventitreesimo anno d'età alla scadenza del contratto. Il contratto di apprendistato non potrà comunque avere scadenza successiva alla stagione sportiva di compimento del ventitreesimo anno, né avere in

<p>alcun caso durata superiore a quella prevista dalla legge e/o dalle Norme Organizzative Interne Federali della FIGC.</p>
<p>ARTICOLO 3 - Forma del contratto -</p>
<p>3.1 Il contratto di apprendistato deve, a pena di nullità, essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo, e deve essere depositato nei modi e nei termini previsti dall'Accordo Collettivo già in essere.</p>
<p>ARTICOLO 4 - Modalità di erogazione della formazione -</p>
<p>4.1 Il contratto di apprendistato professionalizzante deve, a pena di nullità, avere allegato per costituirne parte integrante, il piano formativo individuale per acquisire la qualifica di "calciatore professionista" mentre il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca devono, a pena di nullità, aver allegato il piano formativo individuale, ovvero attestazione dell'istituzione formativa circa la redazione del piano individuale e l'esistenza di convenzione con il datore di lavoro. In tale ultimo caso dovrà essere successivamente depositato il piano formativo individuale entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto di Apprendistato.</p> <p>4.2 L'attività formativa, nel caso di apprendistato professionalizzante, può essere svolta nell'ambito dell'espletamento della prestazione lavorativa, nonché in aula in presenza ovvero a distanza tramite strumenti di e-learning, anche tramite corsi organizzati in collaborazione con le istituzioni e le componenti tecniche federali; in quest'ultimo caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.</p> <p>4.4 I contenuti dell'attività formativa saranno determinati dalla Società sportiva con riferimento all'organizzazione ed alla sicurezza del lavoro nel club e relativi presidi di prevenzione e protezione, alla disciplina del rapporto di lavoro, agli aspetti normativi e organizzativi generali ed alla disciplina comportamentale con particolare riferimento alla prevenzione e lotta al match fixing e al doping nonché all'educazione alimentare e mentale finalizzata allo svolgimento dell'attività agonistica.</p> <p>4.5 La Società sportiva è tenuta, in tutti i casi di apprendistato, entro e non oltre trenta (30) giorni dal termine di ogni stagione sportiva, a depositare presso la Lega la scheda, sottoscritta dall'Apprendista e dal tutor, nella quale risulta certificata l'attività formativa svolta nella stagione sportiva antecedente.</p> <p>4.6 Il piano formativo individuale, in tutti i casi, deve essere seguito scrupolosamente dall'Apprendista e potrà essere svolto, in caso di trasferimento del Calciatore, anche presso diverse società sportive. Il piano potrà essere modificato in costanza di durata in accordo tra le parti.</p> <p>4.7 Entro i dieci (10) giorni successivi al deposito del contratto di apprendistato, la Società sportiva è tenuta a depositare presso la Lega una dichiarazione contenente l'indicazione del</p>

referente/tutor interno, assegnato all'Apprendista, che dovrà controllare l'attuazione del programma formativo e controfirmare, semestralmente la scheda.

Può ricoprire il ruolo di referente/tutor esclusivamente: (a) un allenatore tesserato con la Società e in possesso della prescritta qualifica federale, ovvero un calciatore professionista, con contratto depositato, tesserato con la Società; (b) un soggetto interno alla Società che sia stato tesserato FIGC come allenatore o calciatore professionista, per un periodo di tempo complessivo pari o superiore a 10 stagioni sportive anche non consecutive. Al referente/tutor può essere affidato nel caso sub a) un massimo di 10 (dieci) Apprendisti, nel caso sub b) un numero illimitato di Apprendisti.

ARTICOLO 5

- Trattamento retributivo -

5.1 Alla retribuzione dell'Apprendista si applica l'articolo 4 dell'Accordo Collettivo vigente, ma il trattamento economico minimo di cui alle tabelle previste all'articolo 4.2 è così determinato, in funzione dell'età del calciatore e della tipologia di contratto di apprendistato:

a) per l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore il minimo federale è determinato secondo la seguente Tabella:

i) euro 3.347,00 lordi nella fascia di età dai 14 (quattordici) anni compiuti ai 16 (sedici) anni compiuti;

ii) euro 4.463,00 lordi nella fascia di età dai 17 (diciassette) anni compiuti ai 18 (diciotto) anni compiuti;

iii) euro 5.578,00 lordi per la fascia di età superiore ai 19 (diciannove) anni compiuti e comunque fino al termine dell'apprendistato;

iv) euro 12.099,00 lordi per la fascia di età superiore ai 19 (diciannove) anni compiuti e comunque fino al termine del contratto di apprendistato, in caso di primo ed unico contratto di apprendistato scolastico;

All'inizio di ogni stagione sportiva la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l'Associazione Italiana Calciatori converranno l'eventuale aggiornamento dei predetti importi con riferimento all'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati).

La Tabella aggiornata sarà pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dall'Associazione Italiana Calciatori nei rispettivi siti istituzionali.

b) per l'Apprendistato professionalizzante il minimo federale è determinato secondo la seguente Tabella:

i) per i calciatori in età compresa tra il diciannovesimo anno (compiuto) e il ventitreesimo, nella misura del 75% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di oltre ventiquattro anni;

ii) per i calciatori in età compresa tra il diciottesimo anno compiuto e il diciannovesimo anno (da compiersi), nella misura del 70% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.

<p>iii) per i Calciatori nel corso del 17 (diciassettesimo) anno di età, nella misura del 60% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.</p> <p>iv) per i Calciatori nel corso del 16 (sedicesimo) anno di età, nella misura del 50% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.</p> <p>v) per i Calciatori nel corso del 15 (quindicesimo) anno di età, e, qualora eventualmente ammesso dalla legge, nel corso del 14 (quattordicesimo) anno di età nella misura del 40% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di età compresa tra i diciannove ed i ventitré anni.</p> <p>c) per l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca il minimo federale è ridotto nella misura dell'80% del minimo federale lordo fissato annualmente per i calciatori professionisti di oltre ventiquattro anni;</p> <p>5.2 Il trattamento economico minimo per gli Apprendisti è aggiornato tra le parti all'inizio di ogni stagione sportiva, in ragione dell'aggiornamento dei minimi dell'Accordo collettivo.</p> <p>5.3 Nel corso della durata del contratto di apprendistato può essere previsto un incremento retributivo in ragione della formazione erogata nel corso delle stagioni sportive.</p>
<p>ARTICOLO 6 - Trattamento retributivo -</p>
<p>6.1 I contributi previdenziali erogati a fini pensionistici nel corso del rapporto di apprendistato saranno, salvo il caso di diverse- anche future – disposizioni dell'INPS, versati nell'apposito Fondo INPS dei lavoratori sportivi, senza alcuna distinzione rispetto agli ordinari calciatori professionisti.</p>
<p>ARTICOLO 7 - Obblighi della società sportiva -</p>
<p>7.1 La Società sportiva ha l'obbligo:</p> <p>(a) di rispettare le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge da essi richiamati, e dalle disposizioni che seguono e quelle contenute nell'Accordo Collettivo;</p> <p>(b) di impartire all'Apprendista la formazione a propria cura ed onere;</p> <p>(c) consentire all'Apprendista lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, ed accordargli i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio e in ogni caso di collaborare con le istituzioni formative, garantendo l'adempimento della formazione esterna e degli obblighi di cui ai piani formativi per le forme di apprendistato previste;</p> <p>(d) di curare la migliore efficienza sportiva dell'Apprendista nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dall'Accordo Collettivo già vigente;</p> <p>(e) garantire l'applicazione delle disposizioni applicabili in tema di protezione della salute e sicurezza dell'Apprendista.</p>
<p>ARTICOLO 8</p>

- Obblighi dell'apprendista -

8.1 L'Apprendista ha l'obbligo:

- (a) di rispettare le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come corretto dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 e successive modifiche, dalle disposizioni di legge da essi richiamati, e dalle disposizioni che seguono e quelle contenute nell'Accordo Collettivo;
- (b) seguire, con impegno e diligenza, le lezioni impartite dagli incaricati della Società sportiva finalizzate alla formazione professionale dello stesso, laddove previste;
- (c) partecipare alle attività formative previste nel piano formativo individuale nel rispetto delle modalità ivi indicate;
- (d) di impegnarsi per l'acquisizione dei titoli di studio ovvero delle qualifiche professionali di cui alla forma di apprendistato prevista, adempiendo agli obblighi inseriti nel piano formativo;
- (e) attenersi alle disposizioni disciplinari previste nell'Accordo Collettivo, e nei regolamenti federali.

ARTICOLO 9

- Trattamento normativo -

9.1 Considerato che il contratto di lavoro sportivo è ai sensi di legge a tempo determinato, è esclusa l'applicazione del comma 8 dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2015 per cui le società sportive non hanno un numero minimo di contratti di apprendistato da convertire obbligatoriamente in contratto a tempo indeterminato, né si applica il periodo di preavviso previsto dal comma 4, art. 42 del D.Lgs. 81/2015.

9.2 All'apprendista non si applica il termine del periodo di comporto di cui all'art. 15.4 del vigente Accordo Collettivo né la relativa possibilità di riduzione dei compensi ai sensi del medesimo articolo. In caso di malattia o infortunio per un periodo superiore a mesi dodici il contratto di apprendistato potrà essere prorogato, con il consenso delle parti, di una stagione sportiva nei limiti di età di cui alla presente norma.

9.3 Nei casi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca non si applica il motivo di licenziamento di cui all'art. 42, comma 3, D. Lgs. 81/2015.

9.4 Al rapporto di apprendistato, in tutte le sue forme, si applicano tutte le norme del presente Accordo Collettivo con esso compatibili e comunque non espressamente derogate, ivi compresa l'applicazione dell'articolo in punto di indennità di Fine Carriera, come previsto dall'art.20 dell'Accordo Collettivo Vigente.

ARTICOLO 10

- Cessione del contratto e obblighi formativi -

10.1 Il periodo di apprendistato effettuato presso altre società, anche a seguito di cessione del contratto, le ore di formazione per l'acquisizione delle competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzanti e in ogni caso la formazione esterna e gli obiettivi scolastici e/o universitari saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli

obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività ovvero, per le altre forme, l'impegno formativo possa proseguire in continuità con il medesimo ovvero altra istituzione formativa che garantisca il medesimo titolo di studio ovvero qualifica professionale; in tutti i casi, non deve esser intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a una stagione sportiva e, comunque, il complessivo periodo di apprendistato non potrà comunque superare il termine triennale e i limiti di età come sopra determinati.

ARTICOLO 11

- Rinvio a norma di legge -

11.1 Per quanto non previsto dall'Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di apprendistato.

11.2 Resta inteso che al cambio di categoria di appartenenza della Società segue automaticamente l'applicazione dell'Accordo collettivo relativo alla categoria di iscrizione societaria.

È allegato e fa parte integrante del presente documento il modulo tipo.

Trattamento economico dei calciatori tesserati per società che non beneficiano delle agevolazioni tributarie ex art. 36 D.Lgs. 36/2021	
15° anno di età (classe 2011)	€ 3.935,00 lordi (€ 3.516,00 netti)
16° anno di età (classe 2010)	€ 4.544,00 lordi (€ 4.060,00 netti)
17° anno di età (classe 2009)	€ 5.453,00 lordi (€ 4.873,00 netti)
18° anno di età (classe 2008)	€ 12.723,00 lordi (€ 11.369,00 netti)
Dal 19° al 23° anno di età (classe 2007 – 2003)	€ 17.376,00 lordi (€ 15.597,00 netti)

Trattamento economico dei calciatori tesserati per società che beneficiano delle agevolazioni tributarie ex art. 36 D.Lgs. 36/2021	
15° anno di età (classe 2011)	€ 3.816,00 lordi (€ 3.516,00 netti)
16° anno di età (classe 2010)	€ 4.406,00 lordi (€ 4.060,00 netti)
17° anno di età (classe 2009)	€ 5.289,00 lordi (€ 4.873,00 netti)
18° anno di età (classe 2008)	€ 12.338,00 lordi (€ 11.369,00 netti)
Dal 19° al 23° anno di età (classe 2007 – 2003)	€ 16.950,00 lordi (€ 15.597,00 netti)

I corrispettivi così come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2026/2027 e saranno aggiornati automaticamente all'inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT.

Stagione Sportiva 20__/20__

Numero _____

“MODULO CONTRATTO di APPRENDISTATO” - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1.2 e 2.1
DELL’ACCORDO COLLETTIVO LNPB-AIC-FIGC

Con la presente scrittura privata, stipulata

tra

- la società professionistica _____ [ragione sociale, sede sociale, numero partita iva/codice fiscale, matricola federale, pec] (di seguito: **Società**) rappresentata dal suo _____ [qualifica] [cognome, nome, codice fiscale] munito dei necessari poteri,

[barrare l’ipotesi ricorrente]

che si è avvalso dei servizi dell’agente sportivo [cognome, nome, eventuale domiciliatario] n. iscrizione [numero] _____ al Registro CONI;

che non si è avvalso dei servizi di un agente sportivo;

e

- il calciatore professionista _____ [cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, provincia, residenza anagrafica/dimora/abitazione/residenza contrattuale, codice fiscale, matricola federale, pec] (di seguito: **Calciatore**),

[barrare l’ipotesi ricorrente]

che si è avvalso dei servizi dell’agente sportivo [cognome, nome, eventuale domiciliatario] n. iscrizione numero] _____ al Registro CONI;

che non si è avvalso dei servizi di un agente sportivo;

(di seguito, insieme: le **Parti**),

si conviene e si stipula quanto segue.

(ARTICOLO 1) È costituito tra le Parti un rapporto di lavoro subordinato sportivo mediante il quale il Calciatore — nella sua qualità di tesserato della FIGC per la Società con decorrenza:

dal _____ [data] e fino al _____ [data]

dall’efficacia dell’esercizio del diritto di opzione ex art. 33 co. 2-ter NOIF e fino al 30 giugno dell’ultima stagione sportiva di riferimento contrattualizzata indicata all’art. 3 co. b del presente modulo

Il Calciatore si impegna a prestare la propria attività lavorativa in favore della Società con inizio alla data:

del _____ [data]

dell’efficacia dell’esercizio del diritto di opzione ex art. 33 co. 2-ter NOIF

(ARTICOLO 2) È costituito tra le Parti un rapporto di lavoro subordinato sportivo in forma di apprendistato finalizzato

[barrare l’ipotesi ricorrente]:

[IPOTESI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE] ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di “calciatore professionista” idoneo, sotto l’aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale

nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali (di seguito: **apprendistato professionalizzante**),

[IPOTESI APPRENDISTATO UNIVERSITARIO] all'acquisizione di una qualifica o titolo di studio universitario in modo bilanciato e compatibile con l'inserimento nello sport professionistico e l'acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro.

[IPOTESI APPRENDISTATO SCOLASTICO] al conseguimento di una qualifica o titolo di studio in modo bilanciato e compatibile con l'inserimento nello sport professionistico e l'acquisizione dello status di calciatore professionista, in un sistema duale di formazione e lavoro,

e in ogni caso alla qualifica di calciatore professionista, mediante il quale il Calciatore — nella sua qualità di tesserato della FIGC per la Società con decorrenza dal _____ [data] / dall'efficacia dell'esercizio del diritto di opzione ex art. 33 co. 2-ter NOIF e fino al _____ [data] / al 30 giugno dell'ultima stagione sportiva di riferimento contrattualizzata indicata all'art. 3 co. b del presente modulo, si impegna a prestare la propria attività lavorativa in favore della Società con inizio alla data del _____ [data] / dell'efficacia dell'esercizio del diritto di opzione ex art. 33 co. 2-ter NOIF.

La fase formativa del Contratto si conclude il _____ [data] / il 30 giugno dell'ultima stagione sportiva di riferimento contrattualizzata indicata all'art. 3 co. b del presente modulo, fermo restando che, al termine di detto periodo e in ragione della durata a tempo determinato del contratto di apprendistato, il rapporto è risolto.

(ARTICOLO 3) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo Collettivo (di seguito: **AC**) sono convenute le seguenti Retribuzioni lorde:

a) Retribuzione fissa [OBBLIGATORIA NEI LIMITI DEI MINIMI FEDERALI]:

[barrare l'ipotesi ricorrente]:

per la stagione sportiva _____ [anni] euro _____ [valore];

per la stagione sportiva _____ [anni] euro _____ [valore] in Serie A, euro _____ [valore] in Serie B, euro _____ [valore] in LegaPro;

per la stagione sportiva _____ [anni] euro _____ [valore] in Serie A, euro _____ [valore] in Serie B, euro _____ [valore] in LegaPro;

b) IN CASO DI DIRITTO DI OPZIONE ex art. 33 co. 2-ter NOIF

Retribuzione fissa [OBBLIGATORIA NEI LIMITI DEI MINIMI FEDERALI]

[barrare l'ipotesi ricorrente]:

per la prima stagione sportiva _____ [anni] euro _____ [valore] (pro die);

per la seconda stagione sportiva _____ [anni] euro _____ [valore] in Serie A, euro _____ [valore] in Serie B, euro _____ [valore] in LegaPro;

per la terza stagione sportiva _____ [anni] euro _____ [valore] in Serie A, euro _____ [valore] in Serie B, euro _____ [valore] in LegaPro.

In caso di mancanza dell'importo la Retribuzione si intende al minimo federale.

b) Retribuzione Variabile [FACOLTATIVA]:

_____ [spazio per l'eventuale inserimento della pattuizione]

(ARTICOLO 4) La formazione si svolgerà secondo il piano formativo da allegare al presente Contratto (tramite Modulo Altre Scritture), nel caso di apprendistato professionalizzante, ovvero - negli altri casi — da depositare presso la LNPNB entro novanta (90) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto (sempre tramite Modulo Altre Scritture).

Il tutor

[barrare l'ipotesi ricorrente]:

- è sin d'ora indicato nel sig. _____ [Nome Cognome C.F.]
- verrà indicato (con nome, cognome e codice fiscale) con separato atto da allegare al presente Contratto (tramite Modulo Altre Scritture), e da depositare presso la LNPNB, entro dieci (10) giorni dalla stipula del presente Contratto e in ogni caso prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
- verrà indicato (con nome, cognome e codice fiscale) con separato atto da allegare al presente Contratto (tramite Modulo Altre Scritture), e da depositare presso la LNPNB, entro la data dell'esercizio d'opzione prevista dall'ex art. 33 co. 2-ter, NOIF.

[ARTICOLO 5] Le Parti convengono che al presente Contratto si applicano, per quanto qui non espressamente previsto, tutte le norme dell'AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto dalle norme federali.

[ARTICOLO 6] Le Parti confermano espressamente la loro volontà di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale irrituale di cui all'articolo 15 dell'AC tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente.

(ARTICOLO 7) Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell'articolo 3.1 dell'AC), in _____ [Luogo] il _____ [Data].

[PRIMA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]

[PRIMA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]

Ad ogni effetto di legge, le Parti dichiarano e di approvare specificatamente, dopo aver preso esatta cognizione del loro contenuto, i seguenti:

- articoli del presente Contratto: 5 (rinvio all'AC, alle Carte federali e alla Legge), 6 (clausola compromissoria) e 7 (obbligo di osservare norme ed atti della FIGC) del presente Contratto;
- articoli dell'Accordo Collettivo: 2.2 (limiti al patto di libertà professionale), Allegato 6 (Apprendistato); 3.1-3.5 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture), 4 (Retribuzione, Contratti di partecipazione ad iniziative promo-pubblicitarie), 10 (Istruzioni tecniche, obblighi e regole generali di comportamento), 8 (Limiti allo svolgimento di altre attività), 9.2 ("La società e i

calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute", 15 (inabilità e inidoneità), articolo 16 (Assicurazione infortuni), 16.7 (oneri di comunicazione e denuncia); articolo 16.8 (obbligo di sottoposizione a visita fiscale), 18 (Riposo settimanale e ferie).

Le Parti si impegnano, altresì, all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi nonché delle eventuali modifiche di quello attualmente vigente.

_____ [Luogo] il _____ [Data].

[SECONDA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]

[SECONDA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che hanno compiuto il 18° anno di età